



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA



CIRCOLARE INFORMATIVA I TRIMESTRE 2017

Indice:

1

- Pag. 2 - § - DETRAZIONE 50% IVA ACQUISTO PRIMA CASA – PROROGA 2017**
- Pag. 2 - § - F24 CARTACEO – NESSUN LIMITE AL CONTANTE**
- Pag. 3 - § - FRAZIONAMENTO APPARTAMENTO ACQUISTATO CON AGEVOLAZ. PRIMA CASA**
- Pag. 3 - § - DETASSAZIONE PREMIO DI PRODUTTIVITA' 2017 LAVORATORI DIPENDENTI**
- Pag. 3 - § - VOLUNTARY DISCLOSURE DOMESTICA 2017: CONTANTI E PREZIOSI**
- Pag. 4 - § - BABY SITTING – AGEVOLAZIONE 2017**
- Pag. 4 - § - L'ANATOCISMO BANCARIO – INTERESSI SU INTERESSI**
- Pag. 4 - § - AGEVOLAZIONE 65% TENDE PARASOLE – SPECIFICHE TECNICHE**
- Pag. 5 - § - INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO SU PARTI COMUNI CONDOMINIALI**
- Pag. 5 - § - CANONE RAI ADDEBITATO MA NON DUVUTO - RIMBORSO**
- Pag. 6 - § - CANONE RAI – CASI PARTICOLARI**
- Pag. 6 - § - DETRAZIONE PER SPESE DI ISTRUZIONE – SERVIZI SCOLASTICI INTEGRATIVI**
- Pag. 6 - § - VOUCHER LAVORO OCCASIONALE – NUOVI OBBLIGHI DA OTTOBRE 2016**
- Pag. 6 - § - CREDITO DI IMPOSTA RIACQUISTO PRIMA CASA**
- Pag. 6 - § - LA DETRAZIONE IRPEF 50% RISTRUTTURAZIONI PER IL CONVIVENTE**
- Pag. 9 - § - VOUCHER LAVORO OCCASIONALE – NUOVI OBBLIGHI DA OTTOBRE 2016**

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. 1491A



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA

2

DETRAZIONE 50% IVA ACQUISTO PRIMA CASA – PROROGA 2017

Prorogata anche per l'anno d'imposta 2017 la **detrazione Irpef del 50% dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA)** in relazione all'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B direttamente da costruttore.

F24 CARTACEO – NESSUN LIMITE AL CONTANTE

L'eliminazione del limite dei mille euro per il pagamento del modello F24 cartaceo da parte dei privati (**senza partita Iva**), in vigore dal 3 dicembre 2016, consente ora di pagare in contanti anche per importi superiori a 2.999,99 euro.

Quindi, ci si può recare presso gli sportelli bancari o postali, ad esempio, con 5mila euro in contanti per pagare un F24, senza compensazioni, con un saldo a debito di 5mila euro.

In pratica, non c'è più alcun limite prestabilito all'uso dei contanti per pagare le imposte, mentre vige ancora il divieto assoluto, sopra i 2.999,99 euro, per fare acquisti di qualsiasi genere.

FRAZIONAMENTO APPARTAMENTO ACQUISTATO CON AGEVOLAZIONE PRIMA CASA

Qualora un appartamento e il relativo box pertinenziale fosse stato acquistato beneficiando delle agevolazioni "prima casa" e il soggetto proprietario intendesse frazionarlo in 2 unità immobiliari al fine di cedere una delle due, occorre considerare quanto segue:

- Va innanzitutto evidenziato che il mero frazionamento dell'immobile per il quale si è usufruito delle agevolazioni fiscali "prima casa" non fa venir meno le stesse.
- L'Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione 16.2.2006, n. 31/E, ha affrontato il caso di un contribuente che, dopo avere acquistato un immobile con le agevolazioni "prima casa", **prima del decorso di 5 anni**, ceda una parte dello stesso. Secondo l'Agenzia, verificandosi tale situazione, il contribuente **decade dall'agevolazione limitatamente alla quota parte di immobile ceduto..**

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA

DETAZZAZIONE PREMIO DI PRODUTTIVITA 2017 LAVORATORI DIPENDENTI

Il premio «incentivato» sale a 3mila euro. Da gennaio 2017 scatta il rafforzamento della detassazione dei premi di risultato per spingere la produttività: il premio “incentivato” con la cedolare secca al 10% salirà dai 2mila euro del 2016 a 3mila euro; per crescere, poi, fino a 4mila in caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori.

3

VOLUNTARY DISCLOSURE DOMESTICA 2017: CONTANTI E PREZIOSI

Il contribuente che intenda far emergere le somme detenute in cassette di sicurezza, caveau di banche o intermediari finanziari deve far concorrere tali importi alla determinazione del reddito complessivo e applicare le aliquote ordinarie Irpef. Deve inoltre attestare, in sede di presentazione dell'istanza, la provenienza lecita dei valori oggetto di emersione.

Entro la data di presentazione della relazione deve:

- a) aprire un inventario alla presenza di un notaio che accerterà in un verbale il contenuto delle cassette di sicurezza in cui sono custoditi i valori;
- b) versare le somme e i valori oggetto di emersione presso intermediari finanziari vincolandoli fino al completamento della procedura di emersione.

BABY SITTING – AGEVOLAZIONE 2017

Baby sitting per professioniste o imprenditrici in maternità: al termine della maternità e nei tre mesi di vita del bambino ovvero nel primo anno di vita del bambino è possibile chiedere un contributo per il baby sitting tramite voucher.

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA

4

L'ANATOCISMO BANCARIO (INTERESSI SU INTERESSI) E L'AUTORIZZAZIONE DEL CLIENTE ALLA BANCA

Dall'1.10.2016 sono entrate in vigore le nuove disposizioni in materia di interessi (attivi e passivi) bancari.

In particolare è previsto che:

- gli interessi attivi e passivi sono conteggiati al 31.12 di ogni anno;
- gli interessi passivi relativi a aperture di credito regolate in c/c o in c/pagamento nonché a sconfinamenti rispetto al fido accordato o su conti non affidati, sono addebitati sul c/c del cliente e si "trasformano" in capitale soltanto a fronte di specifica autorizzazione rilasciata alla banca.

AGEVOLAZIONE 65% TENDE PARASOLE – SPECIFICHE TECNICHE

L'agevolazione fiscale prevista dalla legge italiana per ottenere la detrazione del 65 % sull'installazione di sistemi per la schermatura solare precisa le specifiche tecniche delle stesse come di seguito:

- UNI EN 13561 : tende esterne (con marcatura CE)
- UNI EN 13659: chiusure oscuranti (con marcatura CE)
- UNI EN 14501: benessere termico e visivo
- UNI EN 13363.01: dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate
- UNI EN 13363.02: dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA

5

INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO SU PARTI COMUNI CONDOMINIALI

Dal 2017 al 2021, per gli **interventi sul risparmio energetico** delle parti comuni condominiali o di tutte le unità immobiliari del singolo condominio, spetterà la detrazione Irpef e Ires del 65% e in **alcuni casi anche del 70 e 75 per cento**.

Sempre per il quinquennio 2017-2021, la detrazione Irpef e Ires del 65% per gli «interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali» (in scadenza il 31 dicembre 2017) **sarà aumentata al 70%, se i lavori interesseranno «l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore» al 25% della «superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo», ovvero al 75% se gli interventi sono «finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale e estiva»** e conseguono «almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico».

CANONE RAI ADDEBITATO MA NON DOVUTO - RIMBORSO

A decorrere dal 15.9.2016 i contribuenti che hanno versato tramite addebito in bolletta il canone Rai non dovuto possono chiederne il rimborso direttamente on line, utilizzando l'apposita applicazione disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

La modalità di rimborso on line è alternativa a quella tradizionale di invio tramite servizio postale con raccomandata (all'indirizzo Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale 1 di Torino – Ufficio di Torino 1 – Sportello abbonamenti Tv – Casella Postale 22 – 10121 Torino con allegata copia di un documento di riconoscimento) o tramite Pec (all'indirizzo cp22.sat@postacertificata.rai.it, se l'istanza è firmata digitalmente non serve allegare copia di un documento di riconoscimento).

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**



CANONE RAI – CASI PARTICOLARI

VOLTURA / SOSTITUZIONE DELL'IMPRESA FORNITRICE DELL'ENERGIA ELETTRICA

Nell'ipotesi di:

- **cessazione del contratto** di fornitura con un'impresa elettrica e **stipula con un'altra impresa elettrica**, non si determinano conseguenze sull'addebito del canone;
- **voltura** del contratto di fornitura dell'energia elettrica per **mortis causa**, non si determina alcuna modifica sull'addebito del canone, salvo che il codice fiscale "entrante" disponga già di un'utenza addebitabile o l'esistenza di cause di non addebito del canone;

Canone 2017 per nuovi abbonamenti

In caso di nuovi abbonamenti, a seconda del mese di attivazione l'ammontare complessivo e l'importo della singola rata è così individuato.

Periodo	Importo totale	N. rate	Importo rata
Gennaio – dicembre	€ 100,00	10	€ 10,00
Febbraio – dicembre	€ 93,80	9	€ 10,42
Marzo – dicembre	€ 85,65	8	€ 10,71
Aprile – dicembre	€ 77,50	7	€ 11,07
Maggio – dicembre	€ 69,35	6	€ 11,56
Giugno – dicembre	€ 61,19	5	€ 12,24
Luglio – dicembre	€ 53,04	4	€ 13,26
Agosto – dicembre	€ 44,89	3	€ 14,96
Settembre – dicembre	€ 36,73	2	€ 18,37
Ottobre – dicembre	€ 28,59	1	€ 28,59
Novembre – dicembre	€ 20,44	1	€ 20,44
Dicembre	€ 12,28	1	€ 12,28

LA DETRAZIONE PER LE SPESE DI ISTRUZIONE SPETTA ANCHE PER I SERVIZI SCOLASTICI INTEGRATIVI

Recentemente l'Agazia delle Entrate ha precisato che la detrazione IRPEF del 19% prevista per le c.d. "spese di istruzione" (scuola dell'infanzia, elementare, media e superiore) è riconosciuta anche per i servizi scolastici integrativi, rappresentati da:

- assistenza al pasto;
- pre / post scuola;

considerato che gli stessi sono collegati alla frequenza scolastica.



La detrazione **non spetta per il servizio di scuolabus**, ancorché fornito in presenza di un servizio pubblico inadeguato a consentire il collegamento tra l'abitazione dello studente e la scuola.

VOUCHER LAVORO OCCASIONALE – NUOVI OBBLIGHI DA OTTOBRE 2016

Gli imprenditori (esclusi quelli agricoli) e i professionisti che utilizzano il lavoro accessorio dovranno inviare, almeno 60 minuti prima dell'inizio di ciascuna prestazione, un sms o un messaggio di posta elettronica PEC all'Ispettorato nazionale del lavoro. Per chi non rispetta questo obbligo, si applicherà una sanzione amministrativa da 400 a 2.400 euro, moltiplicata per ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.

Queste le novità contenute nel decreto (Dlgs 185/2016) correttivo del Jobs act, pubblicato in gazzetta Ufficiale e in vigore da ottobre 2016.

L'obbligo di comunicare (via sms o email) l'intenzione di usare i voucher prima che inizi la prestazione è molto importante, perché impedisce comportamenti truffaldini (come l'uso per giustificare a posteriori la presenza di un lavoratore privo di regolare contratto).

La novità è solo parziale, perché tale obbligo esisteva già: viene soltanto reso più stringente, in quanto non può più riguardare un periodo ampio (fino a 30 giorni), ma deve essere adempiuto ogni volta che viene utilizzato il voucher (con la possibilità di doverlo ripetere anche più volte nell'arco della stessa giornata, se vengono svolte ore di lavoro frazionate). Nella relazione di accompagnamento del decreto correttivo viene precisato che la comunicazione preventiva dovrà essere svolta utilizzando le forme previste per il lavoro intermittente (sms al numero 3399942256 oppure email all'indirizzo intermittenti@pec.lavoro.gov.it).



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA

CREDITO DI IMPOSTA RIACQUISTO PRIMA CASA – NOVITA' DAL 2016

In caso un soggetto ceda un'abitazione acquistata con l'agevolazione 'prima casa' (ossia con l'iva ridotta al 4% ovvero imposta di registro ridotta al 3% - 2% dal 2016) **ed entro un anno dalla vendita della stessa** ne acquista un'altra (anche se non ultimata) avente i requisiti "prima casa", **ha diritto a un credito d'imposta pari all'imposta di registro o all'iva pagata per il primo acquisto agevolato** (precedentemente prima di acquistare la nuova occorre necessariamente vendere la 'vecchia').

Il credito d'imposta spetta anche nell'ipotesi in cui l'altra abitazione venga riacquistata mediante contratto di appalto o di permuta.

Il credito d'imposta non può essere superiore all'imposta dovuta in relazione al secondo acquisto e può essere utilizzato, a scelta del contribuente:

- in diminuzione dell'imposta di registro dovuta in relazione al nuovo acquisto
- per l'intero importo, in diminuzione delle imposte di registro, ipotecarie, catastali, sulle successioni e donazioni dovute su denunce e atti presentati dopo la data di acquisizione del credito
- in diminuzione dell'Irpef dovuta in base alla prima dichiarazione successiva al nuovo acquisto
- in compensazione con altri tributi e contributi dovuti in sede di versamenti unitari con il modello F24 (usando il codice tributo 6602).

Per fruire del credito d'imposta, è necessario che il contribuente manifesti tale volontà nell'atto di acquisto del nuovo immobile, specificando se intende utilizzarlo in detrazione dall'imposta di registro dovuta per lo stesso atto.

IL CREDITO DI IMPOSTA NON SPETTA QUANDO:

- è stato perso il beneficio prima casa in relazione al precedente acquisto
- il contribuente ha acquistato il precedente immobile con aliquota ordinaria, senza cioè usufruire del beneficio "prima casa"
- il nuovo immobile acquistato non ha i requisiti "prima casa"
- viene ceduto un immobile acquistato con le agevolazioni "prima casa" riacquistando, non a titolo oneroso, un altro fabbricato avente i requisiti per fruire del beneficio.

8

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. 1491A



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA

LA DETRAZIONE IRPEF 50% RISTRUTTURAZIONI PER IL CONVIVENTE 'MORE UXORIO' E IL NUOVO ORIENTAMENTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

La recente evoluzione **normativa in materia di unioni civili** ha comportato **il riconoscimento ai conviventi di fatto** di alcuni specifici diritti. L'Agenzia delle Entrate ha rivisto la propria posizione riconoscendo **la possibilità al convivente di fatto** di usufruire della detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio al ricorrere delle condizioni previste per il familiare convivente del proprietario / detentore dell'immobile oggetto dei lavori.

Non è quindi più necessario che il convivente di fatto risulti detentore dell'immobile in base ad un contratto di comodato.

A tal fine la convivenza deve risultare accertabile in base alla "famiglia anagrafica".

Come noto, tra i soggetti che possono usufruire della detrazione IRPEF prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis, TUIR (50% su una spesa massima di € 96.000, fino al 31.12.2016), sono ricompresi, oltre al proprietario:

- il detentore dell'immobile oggetto dei lavori, in base ad un titolo idoneo (ad esempio, inquilino / comodatario);
- **il familiare convivente del possessore / detentore** dell'immobile oggetto dei lavori, intendendo per "familiare", ai sensi dell'art. 5, comma 5, TUIR, il coniuge, i parenti entro il terzo grado (genitori, figli, nonni, fratelli / sorelle, zii, nipoti) e gli affini entro il secondo grado (suoceri, generi / nuore, cognati, nonni del coniuge).

Con la recente Risoluzione 28.7.2016, n. 64/E l'Agenzia delle Entrate ha rivisto la propria posizione in merito alle condizioni necessarie per poter beneficiare della detrazione in esame nel caso in cui:

- i lavori di recupero edilizio riguardano l'immobile utilizzato da una "coppia di fatto";
- la spesa è sostenuta dal convivente more uxorio del detentore / proprietario dell'immobile.

9

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA

10

JOB ACTS - MODIFICHE 2016

SMART WORKING (simile al vecchio co.co. pro): arriva la nozione di «lavoro agile», vale a dire una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato - non una nuova tipologia contrattuale - che si caratterizza per il possibile impiego delle tecnologie digitali nell'ambito di forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro.

I contenuti specifici sono disciplinati dall'accordo tra datore e lavoratore, e la prestazione può essere eseguita sia all'interno che all'esterno dei locali aziendali (entro i limiti dell'orario di lavoro)

ALLE «NEO-MAMME» 800 EURO PER OGNI BEBE'

Aumentano le misure a sostegno delle famiglie in occasione della nascita o dell'adozione di un figlio. **Dal 2017 c'è un «premio alla nascita» del valore di 800 euro, erogato su richiesta della madre, per ogni nuovo nato o adottato.** L'importo sarà riconosciuto al settimo mese di gravidanza o all'atto dell'adozione. Il bonus non prevede requisiti reddituali.

Per tutto il 2017 questa agevolazione si affiancherà al "bonus bebè" introdotto dalla legge di Stabilità 2015 per i nati o gli adottati nel triennio 2015-2017 (80 euro al mese per tre anni) riconosciuto però ai nuclei familiari con Isee non superiore a 25.000 euro (importo raddoppiato per Isee non superiori a 7.000 euro). La norma non prevede incompatibilità tra questo aiuto e il «premio alla nascita».

Viene inoltre introdotto un nuovo contributo per pagare la retta di asili nido pubblici e privati, a partire dai nati nel 2016 e con effetto dal 2017. Si tratta di un «buono nido» del valore di 1.000 euro all'anno fruibile per un triennio. L'importo sarà erogato dall'Inps a fronte della documentazione che attesta l'iscrizione al nido e fino a esaurimento dei fondi disponibili (144 milioni nel 2017).

Contemporaneamente viene rifinanziato per il 2017 e il 2018 il voucher per pagare l'asilo nido o la baby sitter introdotto dalla legge 92/2012. Questo strumento può essere fruito in alternativa al congedo parentale e ha un valore di 600 euro per massimo 6 mesi (per lavoratrici autonome e imprenditrici solo 3 mesi).

Il disegno di legge di bilancio 2017 prevede l'impossibilità di fruire «contestualmente» questo voucher e il buono nido, lasciando forse aperta la possibilità di richiedere prima uno e poi l'altro.

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**



SANZIONI AFFITTI IN CEDOLARE SECCA - NOVITA'

Sanzioni più elevate quando si omette o si dichiara solo in parte un canone di locazione di immobili a uso abitativo per il quale si è scelto il regime della "cedolare secca". Con il Dlgs 158/2015 – in vigore dal 1° gennaio 2016 – sono state riviste le sanzioni per l'omessa o infedele dichiarazione dei canoni di locazione residenziale. Inoltre, va ricordato che l'applicazione retroattiva dell'articolo 3 del DLgs 472/1997 provoca l'immediata attuazione delle nuove previsioni, anche per le violazioni commesse fino al 31 dicembre 2015.

Le sanzioni maggiorate

Per effetto di quanto previsto dal "nuovo" articolo 1, comma 7, del Dlgs 471/1997, se – nei casi di opzione per la cedolare secca previsti dall'articolo 3 del Dlgs 23/2011 – il canone di locazione immobiliare a uso abitativo non è dichiarato o è dichiarato in misura inferiore a quanto effettivamente pattuito la sanzione potrà essere:

dal 240% al 480% dell'imposta in caso di omessa dichiarazione del canone di locazione (articolo 72 del Dpr 131/1986) con un minimo di 500 euro;

dal 180% al 360% in caso di infedele dichiarazione dello stesso.

REGOLARIZZARE GLI OMESSI VERSAMENTI

L'omessa dichiarazione di un canone di locazione per il quale si è optato per la cedolare secca comporta l'irrogazione di una sanzione doppia rispetto a quella ordinaria (articolo 1, comma 7, Dlgs 471/97).

Si presuppone che il modello Unico 2015 integrativo venga presentato il 28 novembre 2016. In questo caso, dal momento che la dichiarazione integrativa risulta essere presentata entro il termine per la trasmissione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione, è possibile beneficiare di una riduzione delle sanzioni a 1/7 (lettera b-bis, articolo 13 del Dlgs 472/97).

La sanzione base cui fare riferimento è quella del 240% (omessa dichiarazione), che può essere pertanto ridotta al 34,29% (da versare con il codice tributo 8913) beneficiando del ravvedimento operoso.

LA DEDUCIBILITÀ DELLE SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA PER I SOGGETTI "INVALIDI"

Recentemente l'Agenzia delle Entrate ha chiarito l'ambito di applicazione della deducibilità delle spese mediche / di assistenza specifica riconosciuta ai soggetti invalidi in caso di "grave e permanente invalidità o menomazione" definite dalla legge di stabilità sul 2016 a partire dal 01/01/2016 (ded. 730/2017):

- Disabilità riconosciuta dalla Commissione ex art. 4, Legge n. 104/92;
- Invalidità civile al 100% / con riconoscimento dell'indennità di accompagnamento / con espressa indicazione della gravità;
- "Altre invalidità" riconosciute da altre Commissioni mediche pubbliche dalle quali sia desumibile la "grave e permanente invalidità / menomazione".

NB: il solo riconoscimento dell'invalidità civile non è sufficiente.

AGEVOLAZIONE 50% BOX AUTO – CIRCOLARE ADE 43/2016

Salvo il bonifico per il box effettuato prima del rogito senza il preliminare registrato.

Salvi anche i pagamenti per il box effettuati prima del rogito con assegni bancari o in contanti; occorre solo un atto notorio dell'impresa che attesti di aver ricevuto il denaro.

Ulteriori precisazioni: l'agevolazione per il box vale per un numero indefinito di box per uno stesso immobile il quale può o meno essere abitazione principale.